

Procedura aperta n. 54/2023

Quesiti del 02/08/2023

Quesito n. 1

A pagina 20 del disciplinare di gara viene specificato che in caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Nello schema tipo di fideiussione provvisoria rilasciato dalla nostra banca viene scritto testualmente quanto segue: Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante s'impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

Chiediamo: è sufficiente presentare la fideiussione bancaria contenente nel testo dello schema tipo quanto sopra riportato anche se non viene indicato espressamente per ulteriori 180 giorni? oppure la banca deve rilasciarci dichiarazione a parte con l'impegno a rinnovare la garanzia specificando esattamente per ulteriori 180 giorni?

Risposta

E' sufficiente presentare la fideiussione bancaria contenente il testo dello schema tipo

Quesito n. 2

Relativamente al LOTTO 7 Segnaletica, nel modulo offerta economica (All. 4) nelle caselle dove devono essere indicati gli oneri per la sicurezza aziendale e la manodopera non soggetti a ribasso è specificato: sull'IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE.

Chiediamo pertanto se si devono inserire i costi da Voi stimati, e pertanto: Euro 0 (zero) per gli oneri della sicurezza aziendale ed Euro 24.592,61 per la manodopera, oppure se vanno specificati i nostri costi interni aziendali sia della manodopera che della sicurezza, e, se tali costi vanno calcolati sull'importo netto triennale da Voi stimato in Euro 245.926,07 (IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE) oppure sull'importo del prezzo virtuale a base d'asta di Euro 32.920,00 al netto dello sconto da noi offerto in gara?

Risposta

I costi indicati all'art. 3 del disciplinare di gara sono quelli relativi ai rischi di interferenze in sede di esecuzione del contratto che sono stati stimati pari a zero, tali costi sono diversi dagli oneri della sicurezza aziendale che sono quelli propri dell'impresa e come tali devono essere indicati in offerta economica in riferimento al valore massimo dell'appalto (che è il valore massimo che la Città stima di spendere).

Anche il costo della manodopera indicato in disciplinare è frutto di una stima della stazione appaltante fermo restando la possibilità di diverso valore che l'impresa può indicare (e che sarà poi chiamata a giustificare) sempre in riferimento all'importo massimo contrattuale.

Quesito n. 3

Relativamente al LOTTO 7 Segnaletica, nel modulo offerta economica (All. 4) lo sconto da indicare relativamente ai listini allegati in gara dev'essere unico per tutti i listini o è possibile indicare sconti diversi?

Risposta

I listini possono avere sconti diversi, ma univoci per tutti gli articoli all'interno di ciascuno.

Quesito n. 4

Relativamente al LOTTO 7 Segnaletica, a pagina 5 del Capitolato tecnico, sotto la voce CATALOGHI viene specificato che le ditte concorrenti dovranno presentare uno o più cataloghi con i relativi listini prezzi.

Chiediamo se i cataloghi/dépliant devono essere inseriti nella busta amministrativa oppure nella busta economica insieme ai listini.

Risposta

Le ditte concorrenti dovranno presentare i cataloghi, con i relativi listini prezzi, nella "busta economica" inserendoli nel campo libero a disposizione dei concorrenti.

Quesito n. 5

Con riferimento alla gara in oggetto, relativamente alla compilazione del DGUE (Allegato 3), essendo una gara europea e pertanto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale chiediamo quali dati vanno inseriti nella Parte I sottoriportata.

Risposta

GUCE GU S: 2023/S 121-382790 del 27 giugno 2023

GURI n. 72 del 26 giugno 2023

Quesito n. 6

Con riferimento alla gara in oggetto, nel fac-simile domanda di partecipazione, al punto 12 si deve dichiarare quanto segue:

12. (Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 14 e inferiore a 50) di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta **e di consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) afferma che: "... si ricorda che, poiché vige il principio di autocertificazione, si ritiene che il certificato possa essere sostituito dalla dichiarazione. La stazione appaltante verificherà presso gli enti competenti la veridicità delle autodichiarazioni". Alla luce di ciò, pertanto, non deve essere l'impresa a richiedere la certificazione di cui all' art.17 L. 68/99, in quanto questa deve limitarsi ad autocertificare l'ottemperanza; deve essere, quindi, la stazione appaltante che, una volta ricevuta l'autodichiarazione in questione da parte della ditta, deve poi provvedere a verificare la veridicità di detta autodichiarazione presso l'Ente competente.

Per quanto sopra chiediamo quindi di confermare che in caso di aggiudicazione della gara, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, l'appaltatore NON dovrà consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ma rendere solamente un'autodichiarazione.

Risposta

Si conferma che l'aggiudicatario dovrà presentare la sola autocertificazione, sarà la stazione appaltante che, d'ufficio, acquisirà la certificazione a comprova.